

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA
RIQUALIFICAZIONE, L'INNOVAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA DI PROPRIETÀ PUBBLICA DELLA MONTAGNA TOSCANA
(ART. 3 della L.R. 54/2021)**

PREMESSA

- 1. FINALITÀ E RISORSE..... pag. 3**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀpag. 4**
 - 2.1 Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità per Enti Pubblici**
 - 2.3 Requisiti di ammissibilità per Privati Concessionari**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILIpag. 9**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali d'investimento e Intensità dell'agevolazione**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA pag. 12**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione comune a corredo della domanda per Enti Pubblici e per Privati Concessionari**
 - 4.4 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda per Enti Pubblici**
 - 4.5 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda per Privati Concessionari**

- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE..... pag. 15**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause d'inammissibilità**
 - 5.4 Criteri di valutazione**
 - 5.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione**
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione dopo l'assegnazione del contributo**

- 6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARI..... pag. 19**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario**

7.	REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	pag. 21
7.1	Modifiche dei progetti e proroga dei termini	
7.2	Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento	
7.3	Procedura di modifica del beneficiario	
7.4	Fattispecie di modifica del beneficiario	
8.	EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI	pag. 25
8.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica	
8.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione	
8.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria	
8.4	Verifica finale dei progetti	
8.5	Verifiche, controlli in loco e ispezioni	
8.6	Integrazione documentale e soccorso istruttorio	
9.	PROCEDURA DI REVOCA	pag. 29
9.1	Decadenza dell'agevolazione e revoca totale	
9.2	Revoca parziale	
9.3	Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione	
10.	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 30
10.1	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	
10.2	Treatmento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016	
10.3	Disposizioni finali	
11.	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 34
	Schema sintetico delle fasi del Bando.....	pag. 37

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1A Schema di domanda Enti Pubblici

Allegato 1B Schema di domanda Privati Concessionari

Allegato 1C Schema di garanzia fideiussoria

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente Bando intende sostenere interventi di esecuzione di opere pubbliche per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati in Toscana, nonché promuovere l'acquisizione al patrimonio pubblico, per i medesimi fini, di impianti sciistici di proprietà dei privati.

In particolare, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 54 del 28 dicembre 2021, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché in ottemperanza dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, il presente Bando disciplina la concessione agli enti pubblici, nonché ai privati concessionari degli impianti pubblici, di un contributo in conto capitale per le finalità sopra indicate.

Il contributo costituisce aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 651/2014.

Il soggetto gestore dell'intervento è Sviluppo Toscana s.p.a., società in house della Regione Toscana (iscrizione nel registro ANAC - numero di protocollo 0013740).

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi dettati dalla:

- legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii. In particolare art. 12¹
- Legge 350/2003, art. 3, comma 18, lettera h;
- legge Regionale n. 71 del 15/12/2017, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d)
- Disciplinare "Approvazione delle linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del "Fondo unico per il sostegno alle infrastrutture di servizio alle imprese" di cui all'art 19 della L.R. 71/2017" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 25/06/2018.
- Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 295 del 14/03/2022.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi € 3.000.000,00, di cui: € 1.200.000,00 per l'annualità 2022, € 1.200.000,00 per l'annualità 2023, € 600.000,00 per l'annualità 2024. Su detti importi incide la riserva complessiva del 20% per il triennio 2022-2024, pari a Euro 600.000,00 totali, finalizzata all'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti sciistici di proprietà dei privati.

Qualora la dotazione complessiva del Bando fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse utilmente in graduatoria, verranno soddisfatte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposito provvedimento della Giunta Regionale, con eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità del finanziamento di cui al presente Bando.

¹ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di soggetti:

a) Comuni, Unioni di Comuni e Province proprietari degli impianti di risalita della Toscana o che intendano procedere all'acquisto di impianti esistenti da privati. Detti impianti dovranno essere ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana, così come individuate all'art.59 della L.R. 86/2014 (Legge finanziaria per l'anno 2015), vale a dire nei seguenti comprensori sciistici: Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri;

b) Privati concessionari, limitatamente ai beni oggetto della concessione, purché individuati dall'Ente pubblico proprietario in maniera aperta e trasparente e a cui venga applicato, per l'uso dell'infrastruttura, un prezzo di mercato congruo e nel cui atto di concessione sia prevista la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche se anticipata (Legge 350/2003, art. 3, comma 18, lettera h). Gli impianti devono essere ubicati nei comprensori sciistici individuati dall'art.59 della L.R. 86/2014, (Legge finanziaria per l'anno 2015), vale a dire: Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri).

2.2 Requisiti di ammissibilità per Enti Pubblici

Il richiedente oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere, alla data di presentazione della domanda, (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria), i seguenti requisiti di ammissibilità:

- I. Ente pubblico: essere proprietari dell'impianto di risalita, o voler procedere all'acquisizione di un impianto di risalita esistente di proprietà privata, non versare in dissesto finanziario², avere approvato l'intervento almeno a livello di progetto di fattibilità tecnico – economica, oppure avere adottato la determina a contrarre (o atto equipollente a seconda del regolamento dell'Ente) per i progetti che prevedono l'acquisizione del bene;
- II. l'impianto deve essere in regola con la normativa vigente in materia, essere ubicato nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri) come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015). I progetti presentati, riguardanti gli impianti in disuso, devono garantire che l'intervento di recupero è capace di assicurarne il rispetto di tutta la normativa che riguarda l'esercizio degli impianti di risalita.
- III. nel caso di acquisizione di impianti da privati: l'ente acquirente deve presentare un Piano Economico Finanziario in cui si dimostri la redditività del progetto (ricavi meno costi previsti, più copertura dell'investimento con le entrate generate dal progetto) e quindi la sostenibilità della relativa gestione;
- IV. possedere idonea documentazione³ circa la copertura finanziaria della rimanente parte dell'investimento non coperta dal contributo di cui al presente Bando.

² Ai sensi dell'art. 244 del t.u. 267/2000

³ Per idonea documentazione, si intende anche l'impegno alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto proponente nel caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato

2.3 Requisiti di ammissibilità per Privati Concessionari

I Privati Concessionari oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 devono possedere, alla data di presentazione della domanda, (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria), i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. Limitatamente ai beni oggetto della concessione: la titolarità della concessione deve essere stata approvata dall'Ente pubblico proprietario con una procedura di assegnazione aperta e trasparente e soggetta all'applicazione per l'uso di un corrispettivo congruo a prezzi di mercato. Nell'atto di concessione deve essere prevista la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche se anticipata;
2. l'impianto deve essere in regola con la normativa vigente in materia, essere ubicato nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri) come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015). I progetti presentati, riguardanti gli impianti in disuso, devono garantire che l'intervento di recupero è capace di assicurarne il rispetto di tutta la normativa che riguarda l'esercizio degli impianti di risalita;
3. possedere idonea documentazione⁴ circa la copertura finanziaria della rimanente parte dell'investimento non coperta dal contributo di cui al presente Bando.
4. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90;
5. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui sopra; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁵ (DURC);
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
8. di non essere stata oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:

⁴ Per idonea documentazione, si intende anche l'impegno alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto proponente nel caso di ammissione a finanziamento del progetto presentato

⁵ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

- a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.r. 71/2017);
- b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- c) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
- d) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
- e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
- h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
- i) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l'art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione dalla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, 4 lett. e), ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a) e d) non saranno considerati rilevanti ai fini dell'inammissibilità della domanda;

9. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁶:

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁷;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

10. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁸ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁹:

- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
 - associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
 - corruzione,
 - peculato,

⁶D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica");

⁷Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002);

⁸Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁹Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

- frode¹⁰ compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale,
 - terrorismo,
 - riciclaggio,
 - sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
 - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
11. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹¹ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹²;
 12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
 13. possedere la "dimensione" di MPMI;
 14. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

¹⁰Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea);

¹¹Art. 25, L.R. n. 71/2017

¹²Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

15. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

16. essere in regola con la normativa antimafia¹³;
17. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione all'intervento da realizzare, valutata in base al seguente criterio:
PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda, ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, libere professioni) sulla base di un prospetto.

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/ partner indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa/ partner; Ad incremento di PN potranno essere considerati: a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione; b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda; c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria. I versamenti di cui ai precedenti punti, a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

18. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente il contributo all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁴;
19. per le concessioni ai sensi del Temporary framework non essere impresa in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. In deroga sono ammesse le

¹³D.Lgs. 159/2011

¹⁴Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà, ai sensi del medesimo regolamento, già alla data del 31.12.2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
20. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autodichiarati, autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

2.4 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 12) e 20);
 - **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) del medesimo paragrafo 2.2., a valere sulle domande presentate.
- Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁵ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 9), 10) e 11)

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Gli Enti pubblici e i soggetti privati concessionari che intendono accedere al contributo in conto capitale previsto dal presente Bando presenteranno, unitamente alla domanda da compilare online, una proposta progettuale corredata di tutta la documentazione prevista al paragrafo 4.3.

Gli interventi dovranno essere diretti alla riqualificazione, rinnovo vita tecnica o revisione generale, potenziamento, o recupero di impianti in disuso, o all'acquisto da privati degli impianti sciistici.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto di investimento e il risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali, dell'investimento;

Ogni Ente pubblico: Comune in forma singola o associata (in quest'ultimo caso individuando un Ente capofila delegato), Provincia, Unione dei Comuni, nonché ogni privato concessionario, può presentare una sola domanda; la presentazione di più domande comporta la non ammissibilità di tutte le domande presentate dal soggetto richiedente.

Il progetto proposto può quindi:

- a) riguardare, ed essere presentato, da un singolo Ente pubblico o privato concessionario, oppure
- b) vedere coinvolti più Enti pubblici di cui uno nel ruolo di capofila/stazione appaltante.

¹⁵Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

Nel caso in cui il progetto sia presentato da più Comuni, di cui uno di essi capofila del progetto, ciascun partner sosterrà direttamente i costi di competenza che si riferiscono alle attività di progetto svolte sul proprio territorio e trasmetterà al comune capofila la rendicontazione. Il comune capofila provvederà poi alla trasmissione della rendicontazione complessiva di tutti gli interventi al soggetto gestore dell'intervento Sviluppo Toscana spa. Il comune capofila è anche il referente unico di tutti gli altri adempimenti previsti nei confronti della Regione (monitoraggio, referente per comunicazioni inerenti al Bando, ecc.). Il contributo, a seguito della rendicontazione e dei controlli, sarà erogato dal soggetto gestore direttamente a ciascun comune.

Per l'attuazione degli interventi di sostegno di cui al presente Bando si applica la procedura valutativa, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998¹⁶.

3.2 Massimali d'investimento e Intensità dell'agevolazione

Caso 1) Per i progetti di riqualificazione, rinnovo vita tecnica o revisione generale, potenziamento degli impianti, nonché per il recupero di quelli in disuso, il costo totale dell'intervento ammissibile va da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 750.000,00 euro.

Il contributo massimo può coprire l'80% dell'investimento ammesso ed è stabilito in un minimo 16.000 ed un massimo 600.000 euro, da distribuire nelle annualità 2022-2024 sulla base del cronoprogramma degli interventi.

Caso 2) Per i progetti di acquisizione non sono previsti limiti di importo.

Il contributo è comunque concesso nel limite massimo della riserva stabilita dalla legge regionale (600.000 euro per il triennio) che, pertanto, potrebbe sostenere un solo progetto di acquisizione.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del decreto che approva la graduatoria di concessione.

E' tuttavia facoltà del beneficiario iniziare il progetto anteriormente, ovvero dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, data a partire dalla quale le relative spese possono essere considerate ammissibili.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione, con possibilità di richiedere una proroga - adeguatamente motivata - in ogni caso non superiore a sei mesi.

Il beneficiario che intende chiedere la proroga deve mandare una PEC a Sviluppo Toscana e per conoscenza alla Regione Toscana come meglio specificato nel paragrafo 6.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto.

Solo l'approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione può intervenire successivamente al termine finale, e comunque non oltre la data prevista per la presentazione della rendicontazione finale di spesa (di cui al punto 8.1). Il saldo del contributo avverrà a seguito della trasmissione della rendicontazione finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera finanziata e della relazione tecnica conclusiva (punto 8.2). L'eventuale

¹⁶ Art. 9, L.R. n. 71/2017

fideiussione (di cui al punto 8.3) potrà essere svincolata solo dopo l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione finale di spesa.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese, comprensive dei costi di installazione, relative a:

- a) manutenzione straordinaria, revisione vita tecnica, rinnovo generale dell'impianto conformi alla normativa nazionale prevista;
- b) lavori, impianti e ricambi;
- c) realizzazione, ammodernamento, acquisto di piste, impianti di innevamento, strutture connesse agli impianti stessi;
- d) spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) nel limite del 10% dell'importo lavori, generali e di collaudo;
- e) contributi previdenziali dovuti per legge e IVA soltanto qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario;
- f) oneri per la sicurezza;
- g) costo di acquisto dell'impianto e relative spese accessorie;

Non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto dell'area.

Sono escluse le spese per opere di manutenzione ordinaria.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dall'Ente pubblico o dell'Ente Privato concessionario.

Nel caso in cui l'Ente pubblico o l'Ente privato concessionario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per i progetti finanziati o cofinanziati è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario.

Non sono ammessi a contributo:

- a) i giustificativi di spesa pagata in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fideiussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il
- e) secondo grado degli stessi;
- f) giustificativi di spesa emessi da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati.
- g) le spese per acquisto di beni in conto esercizio.

In sede di rendicontazione finale sono ammesse fatture totalmente quietanzate che espongano spese esposte in parte ammissibili ed in parte non ammissibili al contributo.

3.5 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse a condizione che riguardino costi ammissibili diversi chiaramente individuabili, purché la somma complessiva dei contributi pubblici non superi il valore dell'investimento.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa devono essere "annullati" mediante inserimento nell'oggetto della fattura elettronica o nel relativo campo "note" della seguente dicitura: "*spesa finanziata da Regione Toscana Bando contributi straordinari per la riqualificazione degli impianti di risalita*" per Euro.....".

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente Bando viene individuato – in base alla convenzione di cui alla D.G.R. 1620/2020 e in base al piano di attività approvato con Delibera di GR n. 371 del 06/04/2022 - Sviluppo Toscana spa, società in-house a Regione Toscana.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, è presentata esclusivamente on line, tramite SPID, CIE, CNS sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/>

La domanda consiste nel documento in formato pdf, generato automaticamente dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. nel momento conclusivo della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari intendono allegare, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>). (v. paragrafo 4.2.)

Per i soggetti privati la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di contributo. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di contributo deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Essa potrà essere presentata

**a partire dalle ore 12.00 del 18/07/2022
fino alle ore 14.00 del 12/09/2022**

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda – di cui all'allegato al presente bando - disponibile sul sito del soggetto gestore al seguente sito <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando, la domanda di agevolazione firmata digitalmente con chiave non abilitata alla firma.

4.3 Dichiarazioni e documentazione comune a corredo della domanda per Enti Pubblici e per Privati Concessionari

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1A (Enti Pubblici) e 1B (Privati Concessionari) al presente Bando e da compilarsi sul sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> nella sezione dedicata al presente Bando, si compone della seguente documentazione/dichiarazioni:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE INTEGRALE (relazione tecnica, quadro economico, computo metrico, tavole di progetto e tutta la documentazione obbligatoria a norma del codice degli appalti) COMPROVANTE IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERAZIONE DICHIARATO NELLA DOMANDA, IVI COMPRESO L'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE;

B) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER I PROGETTI DI ACQUISIZIONE;

C) RELAZIONE INERENTE LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AL FINE DI DIMOSTRARE LE SPECIFICHE INERENTI IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 5.5. PUNTO C (VALENZA AMBIENTALE);

D) RELAZIONE INERENTE L'ATTRATTIVITÀ DELL'IMPIANTO, ANCHE IN TERMINI DI MASSIMA STAGIONALITÀ' DI UTILIZZO (ES.: INCREMENTO DEGLI UTILIZZI DEL TRIENNIO 2019-2021 PER ATTIVITÀ' SPORTIVE E TURISTICHE DIVERSE DA QUELLE SCIISTICHE);

E) CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI;

F) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO CON QUADRO ECONOMICO E PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO (**);

G) ATTESTAZIONE REGIME IVA DELL'ENTE BENEFICIARIO;

H) DICHIARAZIONE DI CUMULO;

M) DICHIARAZIONE DI NON TROVARSI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO O SOGGETTO A PROCEDURE CONCORSALE;

I) DOCUMENTAZIONE RECANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA PARTE DEL PROGETTO NON COPERTA CON IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRESENTE BANDO (PER GLI ENTI PUBBLICI CAPITOLO DI SPESA PRESENTE IN BILANCIO CON IMPORTO STANZIATO), (PER GLI I PRIVATI CONCESSIONARI LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COPERTURA)

4.4 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda per Enti Pubblici

COPIA DELL'ATTO DI NOMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE O SUO DELEGATO O CON CONFERIMENTO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE ¹⁷ (**). IN CASO DI PROGETTO PRESENTATO DA PIÙ' ENTI PUBBLICI CONGIUNTAMENTE, LA FIRMA DEVE ESSERE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE INDICATO COME CAPOFILA, CHE DEVE PRESENTARE (**) ANCHE LA DELEGA RICEVUTA DAI SINGOLI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA;

CUP Cipe

4.5 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda per Privati Concessionari

A) COPIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE, ACCOMPAGNATO CON EVENTUALI ALLEGATI, UNA DICHIARAZIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO CHE ESPlicita LE MODALITÀ' CON CUI E' STATO INDIVIDUATO IL CONCESSIONARIO E LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE. Nella documentazione deve emergere il corrispettivo stabilito per l'utilizzo dell'infrastruttura e la clausola di retrocessione agli enti proprietari anche in caso di scadenza anticipata;

B) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA

C) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

D) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹⁸

E) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO;

F) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI

G) DICHIARAZIONE SULLO STATO DI DIFFICOLTÀ'

H) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

I) DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

L) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPRESA

M) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATO DELL'IMPRESA

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando.

La Regione Toscana, tramite Sviluppo Toscana, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche si cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

¹⁷In caso di firma del Vicesindaco, dovrà essere allegata una dichiarazione che attesti l'improvvisa ed imprevedibile assenza del Sindaco e/o comunque l'impedimento/motivazione per cui in anagrafica di domanda e nella firma appare il Vicesindaco

¹⁸Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di contributo avverrà con procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

- **valutazione** (v. paragrafo 5.5).

La fase di valutazione ha la finalità di accertare la congruità del progetto con le finalità perseguite dal presente bando.

- **formazione della graduatoria e sua pubblicazione**

Il responsabile del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana approva con Decreto dirigenziale la graduatoria dei progetti ammessi.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità indicati al par. 2.2. e 2.3 (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3).

L'istruttoria di ammissibilità si concluderà entro **entro 30 giorni** dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande (eventuale sospensione di 20 giorni) e sarà diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2.

Si evidenzia che nel caso di progetti di acquisizione di impianti da privati, costituisce requisito di ammissibilità la dimostrazione della redditività del progetto e quindi la sostenibilità della relativa gestione come riportata nel Piano Economico Finanziario.

Le verifiche sono effettuate d'ufficio.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione a contributo, immediatamente verificabili:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità;
- l'assenza del progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Criteri di valutazione

Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno oggetto di valutazione in riferimento ai criteri di seguito riportati, distinti per (Caso 1) progetti di riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti sciistici, compresi quelli in disuso e (Caso 2) acquisto di impianti da privati.

Per ogni aspetto oggetto di valutazione sarà attribuito il punteggio di seguito indicato:

Caso 1

progetti di riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti sciistici, o di recupero di quelli in disuso:

A – Imminenza della revisione (massimo 6 punti)

FASCIA	CRITERIO	PUNTEGGIO
A	impianti soggetti a revisione entro il 2022	6
B	impianti soggetti a revisione entro il 2023	2
C	impianti soggetti a revisione entro il 2024	1
D	impianti non soggetti a prossima revisione	0

B – massima stagionalità di utilizzo (massimo 4 punti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
progetti che hanno per finalità la riconversione degli impianti in funzione della massima stagionalità di utilizzo	minimo 0 – massimo 4

C – valenza ambientale (massimo 3 punti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
presenza di interventi volti in particolare alla ricerca di soluzioni tecniche e architettoniche a carattere ambientale, di risparmio	minimo 0 – massimo 3

energetico, a basso impatto ambientale e a ridotta manutenzione (con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi – CAM - previsti all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”, modificato dal Dlgs. 56/2017 (riqualificazione energetica, contenimento dei consumi, utilizzo di fonti rinnovabili, di materiali ecocompatibili ecc..))	
---	--

D – ripristino impianti in disuso (massimo 4 punti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Progetti che prevedano la rimessa in funzione di impianti in disuso per i quali sia dimostrata la conseguente potenzialità in termini di attrattività turistica	minimo 0 – massimo 4

Punteggio minimo ai fini dell’ammissione in graduatoria = **3 punti**

Caso 2

progetti di acquisizione di impianti da privati da parte di Enti Pubblici (Comuni Unione Comuni e Province):

A – valenza ambientale (massimo 3 punti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
progetti rivolti in particolare alla ricerca di soluzioni tecniche e architettoniche a carattere ambientale, di risparmio energetico, a basso impatto ambientale e a ridotta manutenzione (con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi – CAM - previsti all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”, modificato dal D.Lgs 56/2017) (riqualificazione energetica, contenimento dei consumi, utilizzo di fonti rinnovabili, di materiali ecocompatibili ecc..)	minimo 0 – massimo 3

Punteggio minimo ai fini dell’ammissione in graduatoria = **3 punti**

5.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l’esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 giorni** dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l’Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di **10 giorni**¹⁹ dal ricevimento delle stesse.

¹⁹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda, qualora la documentazione presentata soddisfi comunque i criteri di ammissibilità dell'istanza.

5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione di due distinte graduatorie:

- quella riguardante le domande con oggetto riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti sciistici, nonché il recupero di quelli in disuso;
- quella riguardante le domande con oggetto l'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti sciistici di proprietà dei privati.

Le graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5 che, ai sensi della L.R. n. 71/2017²⁰, saranno pubblicate entro **120 giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

Le graduatorie finali distinguono tra le domande ammesse e domande non ammesse :

A) Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi. Queste istanze potranno essere successivamente finanziate, nell'eventualità di uno scorrimento di graduatoria in caso di incremento di risorse (vedi par 1.2)

B) Le **domande non ammesse** sono distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 o dell'istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.5;

2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.

La Regione Toscana, tramite Sviluppo Toscana, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT - tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito motivato del procedimento relativo alla domanda presentata. Il beneficiario ha 15 giorni di tempo per inviare eventuali controdeduzioni.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il beneficiario è obbligato, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi e a realizzare l'investimento (ovvero raggiungere gli obiettivi prefissi, sostenendo e rendicontando le spese nella misura minima del 80% dell'investimento ammesso).

5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

²⁰ Art.16, L.R. n. 71/2017

Entro 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i controlli su un campione pari almeno all'80%, ai sensi della DGR n. 868 del 13/07/2020, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati/autodichiarati e dichiarati a valere sulle domande presentate, **al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda**. In particolare, le verifiche verranno effettuate in relazione al possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20) del paragrafo 2.2 del Bando.

5.7 Rinuncia all'agevolazione dopo l'assegnazione del contributo

L'Ente pubblico o l'Ente privato concessionario che intende rinunciare al contributo successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, deve darne comunicazione tramite P.E.C. alla Regione Toscana e al soggetto gestore.

L'Amministrazione Regionale adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

La rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare l'intervento ammesso; l'intervento si intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa;
2. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento;
3. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata in ottemperanza delle disposizioni vigenti;
4. comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante la realizzazione dell'intervento e (ove ricorre) richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto di investimento secondo le modalità dettate dal bando;
5. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
6. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
7. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo;
8. mantenere per tutta la durata dell'intervento e fino all'erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo stesso (ad eccezione del requisito dimensionale),
8bis) per i soggetti privati: mantenere per tutta la durata dell'intervento e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, (essere attiva e caporalato) 15) e 20) di cui al paragrafo 2.2. Per le imprese non in possesso

dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda tale requisito (iscrizione al Registro delle Imprese) dovrà esser posseduto al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti. Inoltre il beneficiario per tutta la durata dell'intervento e fino all'erogazione a saldo dovrà:

a) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda:

- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

- condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

c) attivare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il progetto sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso. Sono esclusi da tale obbligo: i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015; beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati; i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore; i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Ai sensi della DGR 72/2016, il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto a: individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato; comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisì secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa; si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

9. Per i soggetti pubblici, mantenere successivamente all'erogazione a saldo e, ai sensi dell'art 20 L.R. 71/2017, per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione, i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:

a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del

progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto.

9bis) per i soggetti privati mantenere successivamente all'erogazione a saldo e, ai sensi dell'art 20 L.R. 71/2017, per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione, i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:

a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;

b) per i privati concessionari il requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Beneficiario, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a:

- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo comunque effettuato dalla Regione e/o dagli enti della Regione incaricati e alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;

- fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto, comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti della Regione incaricati;

- curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti della Regione incaricati.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) Modifiche progettuali e/o varianti non sostanziali

Le modifiche/variazioni non sostanziali al progetto possono riguardare:

- le voci di spesa previste nel progetto approvato,
- i tempi di realizzazione,
- il piano finanziario.

Fermo restando l'impossibilità che il contributo totale sia aumentato rispetto a quanto ammesso e agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione del contributo, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando, il costo totale del progetto può essere modificato in aumento, fino al massimo costo totale di cui al par. 3.2 del Bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, quindi prima della rendicontazione finale di spesa, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 50% del costo totale ammesso.

Sono considerate modifiche e/o varianti non sostanziali quelle che, introdotte nella fase di sviluppo progettuale e/o in corso di realizzazione dell'intervento ammesso a contributo, comportino, all'interno delle singole categorie di spesa, il mancato acquisto e/o la mancata realizzazione di una o più voci di costo dell'investimento ammesso a contributo, oppure l'introduzione di una o più voci di costo, rispetto a quelle ammesse a contributo, o il verificarsi di entrambe le ipotesi.

In presenza delle suddette varianti non sostanziali, il soggetto beneficiario dovrà fornire, in sede di rendicontazione (acconto, intermedia e/o a saldo), un'attestazione a firma congiunta legale rappresentante/RUP a mezzo della quale si dichiara che "le modifiche introdotte nella fase di sviluppo progettuale e/o in corso d'opera non alterano in nessun modo le finalità e gli obiettivi del progetto ammesso a finanziamento e non sono tali da determinare un intervento diverso da quello ammesso a finanziamento regionale".

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, le suddette modifiche corrispondano ad una variazione sostanziale del progetto ammesso a finanziamento, verrà svolta l'istruttoria di ammissibilità delle stesse.

B) Modifiche progettuali e/o varianti sostanziali

Sono considerate modifiche progettuali e/o varianti sostanziali, e quindi oggetto di valutazione istruttoria preventiva rispetto all'erogazione del saldo del contributo concesso, tutte quelle modifiche introdotte successivamente allo sviluppo progettuale presentato con la domanda di finanziamento, ovvero varianti in corso d'opera, tali da determinare un intervento diverso da quello ammesso a contributo, a prescindere dalle finalità e dagli obiettivi previsti dal bando ed eventualmente perseguiti dal progetto modificato. Sono considerate sostanziali le variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato oltre la misura del 50% del costo totale ammesso.

In presenza delle suddette modifiche e/o variazioni sostanziali, il beneficiario dovrà comunicare a Sviluppo Toscana, all'indirizzo PEC infrastrutture@pec.sviluppo.toscana.it, mettendo per conoscenza la Regione Toscana, tutte le variazioni sostanziali introdotte al progetto.

C) Opere/forniture aggiuntive

Tutte le economie derivanti dagli affidamenti effettuati per realizzare compiutamente l'opera resteranno nella disponibilità del soggetto beneficiario, che potrà utilizzare esclusivamente per il medesimo intervento sempre ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti dal presente Bando²¹.

La rendicontazione intermedia e/o a saldo delle opere/forniture aggiuntive, finanziate attingendo dai ribassi conseguiti a seguito di tutti gli affidamenti delle opere e/o delle forniture previste nel progetto ammesso a contributo, dovrà essere accompagnata da una attestazione congiunta legale rappresentante/RUP a mezzo della quale si dichiara che "le opere/forniture aggiuntive sostenute attingendo dai ribassi conseguiti a seguito di tutti gli affidamenti delle opere e/o delle forniture previste nel progetto ammesso a contributo non alterano in nessun modo le finalità e gli obiettivi del progetto ammesso a finanziamento e non introducono modifiche sostanziali al medesimo".

In caso di modifiche e/o variazioni sostanziali verrà svolta l'istruttoria di ammissibilità in relazione alla verifica di merito delle spese sostenute attingendo dai suddetti ribassi.

D) Proroga

²¹ la presente disposizione opera quale eccezione rispetto al disciplinare ex Delibera GRT 698/2018 in ragione del valore contenuto del contributo e dell'opportunità di agevolare l'accelerazione della spesa

Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a **sei mesi**.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta a valutazione e deve essere inoltrata almeno **15 giorni** precedenti la data di conclusione del progetto all'indirizzo infrastrutture@pec.sviluppo.toscana.it e per conoscenza alla Regione Toscana

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento²²

Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite – previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

7.3 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria

²²Art. 20 L.r. 71/2017 e ss.mm.ii.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capita

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²³.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013²⁴.

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

²³Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

²⁴Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di **60 giorni** successivi al termine finale di realizzazione del progetto, come eventualmente prorogato.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.3 del Bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale, la rendicontazione delle spese potrà essere inviata entro **30 giorni** dall'approvazione della stessa.

La presentazione della rendicontazione assolve anche gli obblighi dettati dall'art. 158, D. Lgs., 267/2000.

I giustificativi di spesa e di pagamento dovranno essere caricati sulla specifica piattaforma di rendicontazione di Sviluppo Toscana alla quale si potrà accedere secondo le indicazioni che saranno fornite alla pagina web:

<https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/Bandoimpiantirisalita>

Sviluppo Toscana provvederà alla verifica della regolarità della rendicontazione da un punto di vista amministrativo e contabile in relazione alle attività svolte, ivi inclusa la verifica della regolarità delle procedure di affidamento rispetto alla disposizioni vigenti.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oltre ai mandati di pagamento quietanzati, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno trovare riscontro nelle scritture contabili nei pagamenti oggetto di rendicontazione.

La rimodulazione o riduzione del progetto e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

La rendicontazione sarà obbligatoriamente accompagnata, oltre che dal certificato di collaudo o C.R.E., da una **relazione tecnica conclusiva**, che illustri le modalità di realizzazione dell'intervento e le eventuali variazioni intercorse in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti.

8.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario all'organismo intermedio Sviluppo Toscana e prevede la trasmissione della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera unitamente ad una relazione tecnica conclusiva.

Per rendicontazione si intende la trasmissione a Sviluppo Toscana dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati, corredati di tutta la documentazione amministrativa relativa ai rispettivi affidamenti, mediante caricamento sulla specifica piattaforma online di rendicontazione

E' facoltà dei beneficiari richiedere un acconto pari al 20% del contributo totale del progetto al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

E' possibile una liquidazione intermedia di un ulteriore 60% in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione di almeno il 55% della spesa ammissibile. Nel caso in cui non sia richiesto l'anticipo si può procedere alla liquidazione intermedia di una quota di contributo fino all'ottanta per cento dell'importo concesso proporzionale all'entità della spesa validamente rendicontata rispetto all'investimento ammesso.

Il saldo del restante 20% avverrà a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera e dell'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva entrata in funzione dell'opera finanziata e dell'avvenuto affidamento della gestione.

Si precisa che nessuna variante può essere richiesta dopo la trasmissione della rendicontazione finale.

Tenuto conto che le spese di progettazione sono ammesse fino al valore del 10% del progetto, in caso di incarico di progettazione dell'opera all'esterno dell'Amministrazione, potrà essere erogato, al momento dell'affidamento dell'incarico, un acconto del 50% del valore delle spese ammesse per progettazione.

L'erogazione dell'agevolazione a saldo sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.2.

Prima dell'erogazione a qualsiasi titolo, la Regione Toscana, tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana spa, provvede a verificare – a pena di sospensione dell'erogazione - che il beneficiario sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o che sia in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC).

Alla prima richiesta di erogazione del contributo (acconto/SAL/SALDO), il soggetto beneficiario dovrà fornire il progetto esecutivo dell'intervento (ove previsto in relazione alla tipologia di progetto da realizzare), debitamente approvato dall'organo competente del beneficiario, pena la sospensione dell'erogazione fino ad avvenuta trasmissione della documentazione.

8.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria²⁵

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'erogazione del suddetto anticipo è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²⁶ di cui allo schema presente all'allegato 1C al presente Bando.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati

²⁵Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

²⁶ Art. 8, L.R. n. 71/2017

della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (vedi allegato 1C) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;

il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;

il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;

l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);

la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario del contributo non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano il contributo.

²⁷ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

8.4 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti da parte di Sviluppo Toscana. Qualora in sede di verifica finale si riscontrino sostanziali difformità, verrà valutata la rideterminazione del contributo o l'eventuale revoca del medesimo da parte del Dirigente regionale responsabile del Bando.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche conclusive allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- la regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del beneficiario.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sulla pagina dedicata <https://sviluppo.toscana.it/bandi/Bando impianti risalita/>

8.5 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 309/2022, a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e della veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.6 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **15 giorni**. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario, senza possibilità di modifica all'elenco dei documenti di spesa già oggetto di rendicontazione.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.²⁸ dal ricevimento.

9. PROCEDURA DI REVOCA

²⁸ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla comunicazione di concessione;
- mancata realizzazione del progetto o realizzazione difforme da quella autorizzata
- mancata rendicontazione nei termini previsti dal Bando al paragrafo 7.1 .
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla presentazione della domanda;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2017, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale o parziale, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate, anche, qualora il beneficiario sia un ente pubblico, ricorrendo all'istituto della compensazione tra Enti.

L'Amministrazione regionale o il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla motivazione dell'avvio di revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine, di **30 giorni**, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare, alla Regione Toscana o al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro **novanta giorni** dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione

del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o al recupero coattivo degli importi corrispondenti ai sensi del vigente regolamento di contabilità²⁹.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i., artt. 19 e 20

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione¹ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 2 , tenuto conto anche di quanto disposto con DGR 1243/2020.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

10. DISPOSIZIONI FINALI – PROTEZIONE DATI

10.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive, Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso³⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: infrastruttureadp@sviluppo.toscana.it

²⁹ DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.LGS n. 118/2011 e con i principi contabili generali applicati ad esso allegati.

³⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Il supporto informatico può essere chiesto al seguente indirizzo:
supportoinfrastruttureadp@sviluppo.toscana.it

La PEC cui fare riferimento per la Regione Toscana è regionetoscana@postacert.toscana.it
(indirizzandola al settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico)

10.2 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it / <mailto:rpd@regione.toscana.it>)

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del trattamento (Sviluppo Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

Sviluppo Toscana spa nella persona dell'Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede legale di Sviluppo Toscana spa - via.le Matteotti n. 60 - 50132 Firenze (dati di contatto: legal@pec.sviluppo.toscana.it).

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo (urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:rpd@regione.toscana.it>)/. legal@pec.sviluppo.toscana.it

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.3 Obblighi di pubblicazione

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus e le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

10.4 Disposizioni finali

Ai fini del Bando, tutte le comunicazioni ai beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

L'indirizzo di PEC dell'organismo gestore è: infrastrutture@pec.sviluppo.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: infrastruttureadp@sviluppo.toscana.it

Il supporto informatico può essere chiesto al seguente indirizzo: supportoinfrastruttureadp@sviluppo.toscana.it

La PEC cui fare riferimento per la Regione Toscana è regionetoscana@postacert.toscana.it (indirizzandola al settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico)

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ Reg. (UE) n. 1215 del 12-12-2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

- ✓ Reg. (UE) n. 679 del 27-04-2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- ✓ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione del 08-09-2015 che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 10-06-1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici."
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ D.LGS 01-09-1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."
- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- ✓ D.LGS 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli EELL"

- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- ✓ Legge 350/2003, art. 3, comma 18, lettera h;
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- ✓ D.LGS. 13-08-2010 n. 41 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ DELIBERA 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"
- ✓ D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- ✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

- ✓ D.Lgs. 26-08-2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- ✓ DECRETO 1° dicembre 2015 , n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- ✓ DECRETO PRESIDENTE G.R. Del 19-12-2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 726 del 29/08/2011 "Provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei documenti amministrativi della R.T. di cui all'art. 10 L.R. 40/2009 e contestuale sostituzione integrale della "Direttiva in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei documenti amministrativi della R.T." di cui alla deliberazione 1307/1998"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

- ✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- ✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 325 del 03-04-2018 "Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 698 del 25/06/2018 "Approvazione delle Linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del "Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese", di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017"
- ✓ L.R. n. 93 del 13/12/1993 "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad essi collegati;
- ✓
- ✓ L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014 "Legge Finanziaria per l'anno 2015", art. 59 che individua le aree vocate agli sport invernali d'interesse locale nei seguenti comprensori: Amiata, Garfagnana, Montagna Pistoiese e Zeri;
- ✓ L.R. n.54 del 28.12.2021 n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022." Art. 3 "Contributo straordinario per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 295 del 14/03/2022 "Approvazione per la concessione di contributi straordinari per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana (L.R.54/2021 art.3)".

SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DEL BANDO

FASE	TEMPISTICA	TERMINE
Presentazione della domanda con caricamento sulla piattaforma	Dalle ore 14,00 del 18/07/2022 alle ore 14,00 del 12/09/2022	12/09/2022
Istruttoria	Termina entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande	12/10/2022
Valutazione e assegnazione punteggi e Pubblicazione sul BURT della graduatoria	Termina entro 90 giorni dalla chiusura dei termini della presentazione della domanda (con eventuale sospensione di 30 gg)	11/12/2022

Invio PEC con esiti motivati del procedimento	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria	28/12/2022
Periodo di eleggibilità delle spese	I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT, con possibilità di proroga motivata di massimo 6 mesi.	11/12/2023
Invio della rendicontazione di spesa e della domanda di saldo	Entro 60 giorni dal termine ultimo di eleggibilità delle spese	10/01/2024
Erogazione	Entro 60 giorni dall'invio della domanda di saldo	10/03/2024